



AVVISO ESPLORATIVO

per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione immobili ad uso abitativo Anno 2021

(locazioni anno 2020)

LA RESPONSABILE

ad interim del Settore V – Servizi Sociali del Comune intestato:

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e ss.mm.ii. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19.07.2021 avente ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2021";

Vista la nota della Regione Abruzzo n. RA/407042 prot., del 19.10.2021 e successive comunicazioni e precisazioni n. RA/424545 prot. del 26.10.2021, n. RA/473044 prot. del 5.11.2021 e n. RA/527594 prot. del 24.11.2021, di invito ai Comuni ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo;

Vista la determinazione n. 122/EAS del 29.11.2021 di approvazione dell'avviso esplorativo;

RENDE NOTO

che a partire dal **giorno 29 novembre 2021 al giorno 21 dicembre 2021**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

-FASCIA "A" Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare ISE rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (**€ 13.391,80**) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;

-FASCIA "B" Reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a **€ 15.853,63**. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non superiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre, in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999 (per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale) l'ISEE viene ridotto del 25% e comunque non superiore a € 15.853,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, dovrà essere prodotta un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico) di cui al mod. B allegato.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Si avvisa, altresì, che secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 19.07.2021 (commi 4 e 5) è stato confermato l'ampliamento dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a **€ 35.000,00**.

La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure da una autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

Ai sensi del comma 6 dell'art 1 DM 19.07.2021, **il contributo concesso non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza** di cui al decreto-legge 28.01.2019, n. 4 con modificazioni, dalla legge 28.03.2019, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre:

- essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE; essere cittadino di uno Stato non UE purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- essere residente nel comune di Fossacesia nell'immobile di categoria catastale "A", condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- non essere assegnatario, assieme al proprio nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- non possedere un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00 come risulta dall'attestazione ISEE;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o Enti pubblici;
- essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Fossacesia né essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare ¹;
- essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Fossacesia e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate) ²

¹ **Legge 96/96, Tabella "A", lett. c):** "si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre".

Legge 96/96, Tabella "A", lett. d): si intende quale alloggio adeguato quello "determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza.

COMPONENTI DEL NUCLEOFAMILIARE: 1 2 3 4 5 6 (e oltre)

VANI CATASTALI: 3 4 4,50 5 6 7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà".

² Nel caso in cui l'intestatario sia impossibilitato per gravi e documentati motivi di salute a sottoscrivere la domanda, questa può essere presentata da un componente del medesimo nucleo familiare. La domanda può essere presentata da persone non intestatarie nei casi di subentro nella titolarità del contratto previsti dalla legge.

- di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/98.
- non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a, fratello, sorella nonno/a, nipote) o di matrimonio con il locatore.

SI PRECISA CHE

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2019 (per certificazione Unica -Dati fiscali rigo 1 o rigo 2, per il modello 730/2020 rigo 11, per il modello Unico 2020 rigo RN1 del quadro RN o il rigo LM8 del quadro LM per regime dei minimi e/o rigo RD11 del quadro RD), mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2020;

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 159/2013).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, deve essere presentata **entro e non oltre il 21.12.2021:**

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fossacesia;
- per PEC all'indirizzo: comune@pec.fossacesia.org
- spedita con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio di Protocollo) indirizzata a: Comune di Fossacesia, Settore Politiche Sociali, Via Marina 18 - 66022 Fossacesia.

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- Documento di identità della persona che ha firmato in corso di validità;
- Solo per i nuclei familiari che dichiarano reddito "Zero" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione;
- Dichiarazione relativa alla fonte del reddito che ha contribuito al pagamento del canone;
- oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazioni delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio nucleo familiare che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre, per una spedita e corretta istruttoria, per consentire controlli preventivi e successivi, si chiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di registro anno 2020- mod. F24;
- copia visura catastale o cartella di pagamento Tari da cui dedurre i mq utili dell'abitazione condotta in locazione e la categoria catastale, se non risultano dal contratto di locazione;
- copie ricevute di pagamento canone di locazione per l'anno 2020 munite del bollo di € 2,00;
- copia della dichiarazione redditi (Unico 2020- Certificazione unica - Mod. 730/2020) di tutti i componenti nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti anno 2019;
- copia attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea;
- titolo di soggiorno in corso di validità per cittadino non UE;
- documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
- copia certificazione invalidità e/o riconoscimento handicap L.104/92;
- codice IBAN prestampato (non trascritto manualmente) dell'intestatario del contratto di locazione. Tale codice è necessario al fine di permettere la liquidazione del contributo. N.B: Si ricorda che l'IBAN dei libretti postali con il seguente codice: Abi 07601 Cab 03384 non è valido in quanto non può ricevere bonifici ordinari.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai documenti sopraindicati.

FINANZIAMENTO CONTRIBUTO

Il contributo è **interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati**. Pertanto, il contributo verrà liquidato solo dopo l'assegnazione dei fondi da parte della Regione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

CONTROLLI E SANZIONI

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.

L'Amministrazione verifica tramite controlli a campione che il beneficiario non abbia usufruito la detrazione fiscale del canone di affitto, richiedendo, prima dell'erogazione del contributo, copia dell'apposita documentazione.

PRIVACY

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e succ. mod. e Reg. Ue 679/2016 esclusivamente per le finalità di cui alla L. 431/1998.

INFORMAZIONI E RITIRO DOMANDE

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso:

-Sito del Comune di Fossacesia all'indirizzo: <http://www.fossacesia.org>

-Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Fossacesia: giorni ed orari di apertura Martedì e Giovedì ore 9/12 - tel. 0872 608740

Può essere richiesto anche via mail: m.digiuseppe@fossacesia.org

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98.

Fossacesia, 29.11.2021



IL SINDACO
Enrico Di Giuseppeantonio

